



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 03/04/2014

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Aggiornamento autorizzazione V.I.A. - A.I.A. integrata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

Con nota del 27/02/2009, acquisita al prot.n. 1590 del 04/03/2009 della Provincia di Bari, autorità pro-tempore competente, la Società Daneco Impianti S.r.l. richiedeva, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 152/06 il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto complesso costituito da centro di selezione, linea biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso a servizio del bacino BA/1 sito in Andria località S. Nicola La Guardia.

Dall'esame del fascicolo istruttorio ed in particolare dall'analisi dell'attività pre-istruttoria collegata alla definizione del procedimento posto in essere dalla Provincia di Bari è emerso che la Società proponente non ha mai indicato, negli atti presentati, elementi tali da rappresentare la possibile esistenza di vincoli o criticità idrauliche o idrogeologiche.

All'esito dell'istruttoria tecnica la Provincia di Barletta Andria Trani divenuta solo successivamente autorità competente, ha elaborato uno schema di provvedimento ed al fine di condividere eventuali osservazioni l'ha trasmessa, con nota prot. 41168/12.07.2012 a mezzo pec identificativo: 509177679.619081044.1342176975272vliaspec04@legalmail.it, a tutti gli Enti formalmente convocati alla conferenza di servizi, e per maggiore cautela anche all'Autorità di Bacino (AdB) nonostante non avesse partecipato al procedimento de quo.

Decorsi inutilmente i termini per la rilevazione delle eventuali correzioni, la Provincia ha rilasciato l'autorizzazione ambientale in procedura coordinata VIA-AIA con D.D. n. 76/30.07.2012, trasmettendola per opportuna conoscenza anche all'AdB.

Con nota prot. 64069/06.11.2012 l'AdB, nel prendere atto che il provvedimento era stato assunto senza la partecipazione e il parere della stessa, declinava ogni responsabilità in merito al rischio idrogeologico collegato al procedimento in oggetto.

La Provincia al fine di sollecitare la Società Daneco Impianti srl a definire le questioni sollevate dall'AdB, ha indetto per il giorno 13.12.2012, un tavolo tecnico in contraddittorio con la Ditta stessa.

Nella suddetta riunione si è verbalizzato quanto segue:

“ Omississ..... All'esito dell'esame delle problematiche esposte dall'AdB si conviene che:La ditta presenterà lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica dell'intervento ai sensi delle norme tecniche del PAI al fine di acquisire il parere di competenza dell'Autorità di Bacino, atteso che il progettista aveva valutato come non significativi i reticoli interferenti con la zona dell'impianto, e per tale ragione non era stato inviato il progetto all'AdB.

La Provincia chiede che il deposito avvenga tempestivamente.

La società si impegna a depositare lo studio entro e non oltre il 15 Gennaio 2013.

Con nota prot. 3085/15.01.2013 la Ditta Daneco Impianti srl trasmetteva all' AdB, al Comune di Andria e alla Provincia di Barletta Andria Trani la richiesta di modifica al PAI della Puglia (ai sensi dell' art. 25 delle NTA) e contestualmente la richiesta di compatibilità idrogeologica ed idraulica;

Con nota 41397/17.07.2013 la Provincia diffidava la Ditta Daneco Impianti srl a trasmettere gli esiti del procedimento di modifica del PAI e della richiesta di compatibilità idrogeologica ed idraulica;

Con nota prot. 45026-13/06.08.2013 avente oggetto "riscontro alla Vs. nota prot 41397/ 17.07.2013", la Ditta Daneco Impianti srl sollecitava l' AdB ad emettere parere in qualità di Ente preposto al rilascio del parere relativo alla modifica PAI della Puglia;

Con nota 47573/28.08.2013 la Provincia BAT ha sollecitato il parere dell' AdB in merito alle modifiche proposte dalla ditta;

Con nota prot. 50584/10.09.2013 l' AdB trasmetteva parere di conformità dell' intervento ai contenuti del PAI e alle prescrizioni delle NTA con relative prescrizioni.

Con nota prot. BAT n° 63578/05.11.2013 la Ditta Daneco Impianti srl, riscontrava le prescrizioni contenute nel suddetto parere.

Con nota prot. 69232/29.11.2013 e successiva rettifica, la provincia BAT rendeva disponibili via WEB gli elaborati trasmessi dal proponente;

Atteso che le controdeduzioni proposte dalla Ditta Daneco srl in riscontro delle prescrizioni di cui al parere AdB prot. 11782/10.09.2013 (rif. Provincia 505842/10.09.2013) prevedevano modifiche a livello idraulico, con nota prot. 67752/22.11.2013 la Provincia convocava ai sensi dell'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 14 della L.r. n. 11/01 e n. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la conferenza di Servizi finalizzata a l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o atti assenso relativi alla valutazione delle modifiche proposte e definizione del relativo percorso procedimentale ex DGR Regione PUGLIA n.648/2011.

Con nota prot. ADB 16307/10.12.2013 (prot. Provincia n. 71691/10.12.2013) esprimeva parere di conformità ai contenuti del PAI e alle prescrizioni delle NTA condizionato alle seguenti prescrizioni:

1. gli elaborati abbiano carattere di esecutività e siano sottoscritti dall'ingegnere progettista in applicazione delle leggi vigenti;
2. sia garantito il franco di 1 m nel canale di guardia, soprattutto in corrispondenza delle opere di attraversamento idraulico (accesso all'area di impianto);
3. sia impedito, mediante opportuna progettazione, l'accesso dei deflussi (non intercettati dal canale di guardia) nell'area di impianto dal cancello posto in asse con il reticolo-ovest;
4. l'opera di sbocco del canale a stramazzo sia progettato, con opportuno franco di sicurezza, in maniera tale da impedire, per effetto del carico sulla soglia, il sormonto delle recinzioni perimetrali, che comunque devono essere progettate in modo da sopportare i carichi a cui vengono sottoposte;
5. eventuali danni conseguenti allo scarico dei deflussi, convogliati nel canale progettato a protezione dell'area investita dai deflussi del reticolo-ovest (da regimare in maniera tale da non determinare incremento delle condizioni di pericolosità idraulica a valle), in proprietà distinte da quella del soggetto proponente, siano posti a carico di quest'ultimo sul provvedimento autorizzativo finale;
6. le gabbionate poste sulla sinistra idraulica del reticolo-est siano ammorsate sufficientemente per evitare fenomeni di scalzamento al piede;
7. sulla sinistra idraulica del reticolo-est siano realizzate opere tali da garantire alla strada perimetrale di accesso il franco di 1 m sul tirante della piena bicentenaria e impedire la permeazione dei deflussi all'interno della cava

In data 12.12.2013 si svolgeva la 1^ Riunione della Conferenza di Servizi il cui verbale prot. 72162/12, regolarmente trasmesso a tutti gli enti, è contenuto nel fascicolo istruttorio.

Nell'ambito della suddetta riunione si acquisivano le seguenti note/pareri:

- Parere favorevole di Arpa PUGLIA DAP BAT (prot. 70091/06.12.2013)
- Parere favorevole dell' ASL BAT SISP espresso nel verbale di conferenza;
- Nota prot. 26649/11.12.2013 (rif. VVF)rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Comune di Andria Settore Ambiente e Mobilità richiamava nel verbale di conferenza, quanto già espresso nei pareri precedenti nell' ambito del procedimento VIA-AIA e depositava agli atti il parere prot. Comune n. 96849/10.12.2013 del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica di cui si trascrive contenuto:

“Da un primo esame della documentazione prodotta non si ravvisano aspetti squisitamente urbanistici sul tema trattato; pertanto ove a seguito dell' espletamento della prima seduta della conferenza di servizi emergano approfondimenti da espletare in materia urbanistico-edilizia potrà richiedere un parere al SUE ovvero richiedere un parere allo scrivente per aspetti urbanistici di maggior rilievo.”

Con nota prot. Comune n. 98284 del 17.12.2013 Il Comune di Andria Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica integrava il parere di cui alla nota del 10.12.2013 introducendo una ulteriore prescrizione di cui si stralcia contenuto:

“E' opportuno che nel provvedimento finale sia specificato che il canale perimetrale progettato a protezione dai deflussi del reticolo ovest sia realizzato all' interno dell' originaria area di intervento”.

VISTA la nota prot. 7581/06.02.2014 trasmessa dalla Ditta proponente, con oggetto la nuova denominazione sociale ovvero Daneco Impianti s.p.a.

RILEVATO che nell'ambito dell'istruttoria della conferenza l'AdB ed Comune di Andria hanno introdotto prescrizioni e richiesto espressamente che le stesse venissero riportate nel provvedimento autorizzativo finale.

RILEVATO CHE che le modifiche apportate al progetto dell'impianto non costituiscono modifica sostanziale impiantistica ex art. 5 c. 1 letter I-bis del D.Lgs 152/06 che così recita:

“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”

RILEVATO invece che le prescrizioni introdotte attengono a profili di carattere prevalentemente di natura idraulico ed edilizio;

ATTESO che la Società DANECO IMPIANTI s.p.a. non ha contro dedotto a quanto prescritto dall' AdB nel parere prot. ADB 16307/10.12.2013, nonostante sia stata sollecitata dalla Provincia con nota prot. 4930-14/28.01.2014, pertanto le stesse si devono ritenere accettate e quindi recepite nel presente provvedimento delle quali costituiscono prescrizioni vincolanti.

RICHIAMATI

- Il D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” e s.m.i.
- la D.G.R. n. 1388 del 19/09/2006: “ Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale

della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione dell'Autorità competente - Attivazione delle procedure tecnico amministrative connesse”;

- la D.G.R. 5 aprile 2011, n. 648” Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali.
- la L.R. n. 17 del 14/06/2007, art. 7, che ha delegato alla Provincia, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'istruttoria ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 59/05 s.m.i.;
- la L.R. n. 11/2001: “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nella Regione Puglia n. 208 del 19/12/2005 “Gestione rifiuti urbani nel bacino di utenza BA/1. Impianto di titolarità pubblica in agro di Andria, località San Nicola La Guardia. Completamento ed adeguamento. Autorizzazione”;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 18 avente ad oggetto: “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo.”;
- Linee guida della Regione Puglia Assessorato alle Politiche della Salute prot. 152/04.04.2013/5461 con oggetto “Partecipazione del dipartimento dei Prevenzione ASL alle conferenze di servizi ex. art. 14 della legge 241/90 e s.m, nella fattispecie previste dagli art. 29 quater, 208 e 269 del Dlgs 152/06 e del decreto n.387/2003”.
- LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”.

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. 36/03: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE - discariche di rifiuti” e s.m.i.;
- la L.R. n. 30 del 30/10/1986: “D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”;
- la L.R. n. 17 del 13/08/1993: “Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani”;
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 296 del 30 settembre 2002: “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate”. Completamento, integrazione e modificazione”;
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 9 dicembre 2005. “Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, così come modificato e integrato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate”;

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

DI AGGIORNARE all' esito del procedimento di riesame, ai sensi dell'articolo 29 e seg. del D.Lgs. 152/06

e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 30.07.2012 alla Società DANECO IMPIANTI spa (ex Daneco impianti SRL) relativa all'impianto complesso costituito da centro di selezione, linea biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso a servizio del bacino BA/1 sito in Andria località S. Nicola La Guardia.

DI STABILIRE che:

Si intende approvato il progetto presentato con le prescrizioni acquisite dalla conferenza di servizi ed espresse dagli enti che vi hanno partecipato ovvero:

- a. il canale perimetrale progettato a protezione dai deflussi del reticolo ovest sia realizzato all'interno dell'originaria area di intervento”;
- b. di stabilire che eventuali danni conseguenti allo scarico dei deflussi, convogliati nel canale progettato a protezione dell'area investita dai deflussi del reticolo-ovest (da regimare in maniera tale da non determinare incremento delle condizioni di pericolosità idraulica a valle), in proprietà distinte da quella della Ditta Daneco srl, siano a carico di quest'ultima;
- c. sia impedito, mediante opportuna progettazione, l'accesso dei deflussi (non intercettati dal canale di guardia) nell'area di impianto dal cancello posto in asse con il reticolo-ovest;
- d. le gabbionate poste sulla sinistra idraulica del reticolo-est siano ammorsate sufficientemente per evitare fenomeni di scalzamento al piede;
- e. sulla sinistra idraulica del reticolo-est siano realizzate opere tali da garantire alla strada perimetrale di accesso il franco di 1 m sul tirante della piena bicentenaria e impedire la permeazione dei deflussi all'interno della cava;
- f. La ditta trasmetta alle Amministrazioni, secondo le rispettive competenze, prima della realizzazione delle opere e/o lavori finalizzati all'avvio dell'impianto gli elaborati esecutivi sottoscritti dall'ingegnere progettista in applicazione delle leggi vigenti;

Che sono fatte salve le autorizzazioni abilitative edilizie di competenza Comunali per le quali il Procedimento di VIA e nella fattispecie integrato VIA -AIA ai sensi della Legge Regionale n. 4/2014 non ha funzione sostitutiva di titolo per l'esecuzione del progetto;

Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;

Per effetto della DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “Daneco Impianti spa” il versamento delle somme di saldo delle tariffe istruttorie relative ai controlli rimando invariata quella relativa all'istruttoria già versata;

sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 76 del 30.07.2012 nonché i termini di durata temporale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ivi indicati; che il presente provvedimento non autorizza l'eventuale svellimento e/o spostamento di ulivi o altre essenze arboree per le quali il gestore dovrà essere autorizzato dall'UPA (assessorato all'Agricoltura Regione Puglia);

l'Arpa Puglia DAP BAT, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 29-sexies, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del Gestore.

DI DISPORRE la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Settore Ambiente

Energia Aree Protette della Provincia BAT e presso il Comune di Andria;

DI NOTIFICARE il presente atto al Comune di Andria, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BAT, alla ASL competente per territorio, all'Autorità di Bacino per la Regione Puglia, all'Ato Rifiuti Bari1; Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco; Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia; ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

DI PUBBLICARE il presente atto autorizzativo sul BURP;

DI PUBBLICARE il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.provincia.bt.it

DI DICHIARARE il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

DI PUBBLICARE Il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo n. 33/2013;

DI DARE ATTO, che secondo quanto previsto dal Piano Provvisorio Triennale 2013/2015 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con D.C. P. n. 7 del 02/07/2013 è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 - 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A- B), dal Dirigente e dall'istruttore della presente.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "XI Settore - Ambiente, Energia e Aree Protette PNR Fiume Ofanto (Provincia BAT) ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 20/02/2014

Il responsabile dell'istruttoria

Basto Michele

Emiliano Pierelli

D'ecclesiis Michele
